

PRESIDENTE : (Dr. Vittorino Tedde)

RELATORE ESTENSORE (Dr. Ubaldo Gerovasi)

IMPOSTA STRAORDINARIA sull'autoveicolo- violazione dell'art.8 del DL.384/92

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis ha impugnato, avanti la Commissione tributaria Provinciale di Nuoro, il processo verbale di accertamento n.98000004, in materia di imposta straordinaria su particolari beni, notificato in data 3.9.1998 sostituito con quello n.98000041/98 emesso in data 21/10/98, relativi alla violazione dell'art.8 del DL.384/92 per l'autoveicolo tg.CA 644490.

Il contribuente nel suo ricorso chiedeva l'annullamento degli atti impostivi per assenza di motivazione, violazione dell'art.42 del DPR600/73, mancata applicazione degli artt.16 e 17 del D.Lgs 472/97, nonché mancata applicazione dell'art.20 dello stesso D.Lgs., in quanto decorso il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la presunta violazione; l'autoveicolo infine veniva utilizzato nell'esercizio dell'impresa.

L'Ufficio con propria memoria richiedeva l'omesso pagamento di cui al verbale di contestazione, sostituito con uno successivamente notificato in data 21/10/98, per omesso pagamento dell'imposta straordinaria sull'autoveicolo tg.CA644490 intestato al ricorrente, di cavalli fiscali 23 immatricolato nel 1990. Specificava inoltre che l'imposta di che trattasi non richiedeva indicazione di aliquote, era inapplicabile al caso il richiamato l'art.20 del D.Lgs.472/97 bensì la prescrizione ordinaria ex. Art.2946 c.c.

La Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sezione 3 con sentenza n.444/03/00, esaminando preclusivamente l'eccezione di decadenza, accoglieva il ricorso, rendendo superfluo l'esame delle altre eccezioni proposte. Il Primo giudice dichiara che il termine di decadenza per l'accertamento del mancato pagamento del tributo e la conseguente irrogazione delle sanzioni, in mancanza di espressa norma istitutiva del tributo- art.8 D.L.384/92- sia quello stabilito come sostiene il ricorrente, dall'art.20 del D.Lgs.497/97 e cioè il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione,1992.

L'Ufficio del Registro pertanto decadeva dal potere di accertamento e l'atto perciò era conseguentemente nullo.

L'Ufficio ritenendo la sentenza viziata in diritto, propone appello perché le conclusioni violano l'art.11 delle disposizioni preliminari al c.c., sul principio della irretroattività delle norme giuridiche. Nel caso di specie, non essendovi esplicita indicazione legislativa, prosegue l'appellante, doveva applicarsi l'art.2946 del c.c. con la conseguente azione in termini della pretesa dell'Ufficio. Applicare l'art. 20 del D.Lgs.472/97, significa far retroagire la norma ad un rapporto giuridico che, secondo gli stessi giudici, non era più pendente alla data di entrata della stessa norma, provocando il paradosso che da una norma entrata in vigore il 1.4.1998, si fa discendere la decadenza dall'azione, già maturata prima (31.12.1997).

Il ricorrente si costituisce in giudizio e riconfermando le ragioni di fatto e di diritto già espresse nel primo ricorso, contesta le motivazioni di parte appellante, riportando il disposto del 1° comma dell'art.25 del D.Lgs.472/97, nonché degli Artt. 20 e 30 della stessa norma, che individua nel 1.4.1998 la data di entrata in vigore della norma. L'accertamento notificato, prosegue il sig. Omissis, non contiene alcuna motivazione nel modo inequivocabile che indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, con la conseguenza che la motivazione carente o insufficiente o solo apparente o stereotipata, comporta, come da citata giurisprudenza, la nullità dell'atto. Né, conclude, il provvedimento consente al ricorrente ed alla,

Commissione di comprendere se trattasi di omesso o ritardato pagamento, né quali calcoli ha effettuato l'Ufficio per ottenere il tributo dovuto di £.1.023.143.

La causa, trattata in camera di consiglio, è stata decisa sulle conclusioni soprascripte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti di causa ritiene che l'appello non meriti accoglimento e che vada confermata la equilibrata sentenza del primo giudice. Ciò si evince dalla attenta lettura della circolare ministeriale n°180/E del 10/7/98, che a commento dell'articolo 25 del ricordato D.Lgs.472/97, regola il fenomeno della successione delle leggi nel tempo con riferimento al nuovo sistema sanzionatorio e disciplina l'applicabilità delle nuove disposizioni alle violazioni di norme tributarie commesse prima dell'1 aprile 1998.

A riguardo delle "... violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data dell'1 aprile 1998..." il comma 1 prescrive che le nuove disposizioni di carattere generale abbraccino tutti i possibili schemi procedurali di natura sanzionatoria che, a seconda dei casi, contemplavano come atto finale - già nella previgente disciplina - o un avviso di irrogazione qualificato espressamente come tale dal legislatore, ovvero un diverso atto procedimentale, che, ancorché qualificato in termini diversi dalla norma, assolveva la stessa funzione, contenendo tutti gli elementi essenziali, vale a dire: individuazione della violazione, responsabilità del trasgressore e determinazione in concreto della sanzione.

Pertanto, nelle ipotesi di violazioni già contestate alla data dell'1 aprile 1998 per le quali alla predetta data non sia intervenuta la definizione in via breve o non sia stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ossia un atto impugnabile, si rendono applicabili le nuove disposizioni. In tali situazioni, a prescindere da quale sia stato l'atto di constatazione della violazione, gli uffici o gli enti accertatori dovranno tener conto delle nuove disposizioni per stabilire se abbandonare la pretesa punitiva, non dando seguito all'atto prodromico già notificato, oppure completare il procedimento iniziato con l'emissione dell'atto di irrogazione della sanzione.

Tenuto conto dei principi generali, continua la circolare al punto 2., in tema di efficacia nel tempo delle leggi punitive, l'applicazione delle nuove disposizioni alle violazioni connesse prima dell'1 aprile 1998 è comunque legata al principio del favor rei. Ciò significa che non sono applicabili né le disposizioni sanzionatorie sopravvenute alla commissione dei fatti, né le disposizioni che prevedono sanzioni più severe rispetto a quelle in vigore al tempo della violazione e, in ogni caso, norme che determinano un trattamento più sfavorevole.

Pertanto come statuito dal primo giudice, poiché il P.V. di accertamento è stato notificato il 21 ottobre 1998, ben oltre il 31/12/1997, 5° anno successivo al 1992, anno di applicazione del D.L.384/92 di imposta straordinaria su particolari beni, istituita dall'art.8 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), l'atto impugnato è nullo.

La Commissione infine in merito alle perplesse conclusioni del sig. Omissis circa la comprensibilità dei contenuti e dei calcoli esposti nel provvedimento amministrativo (avviso di accertamento), rileva che "...il caso in esame riguarda un'imposta straordinaria la cui elencazione è tassativa non essendo possibile una interpretazione estensiva-analogica della norma ed il comma quinto del citato art. 8 prevede, tra l'altro, che il tributo non è dovuto per i beni "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa". Ai fini dell'esclusione dell'obbligo tributario occorre, pertanto, accertare l'utilizzazione esclusiva del bene (nella specie, autovettura) come strumentale nell'esercizio della specifica attività svolta dall'impresa. (Corte di Cassazione Sent.n.10370 del 1/7/2003). Con tutto ciò, non essendosene posto carico l'Ufficio, il fatto non rileva. Soccorrono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione impugnata.

Dichiara compensate le spese di giudizio fra le parti.

Così deciso in Sassari, il 10.06.2005